

REGOLAMENTO (UE) N. 813/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per acechinocil, emamectina benzoato, ethametsulfuron-metile, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-metile, metossifenozone, novaluron, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per kresoxim-metile, metossifenozone, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per acechinocil, emamectina benzoato, flubendiamide, fludioxonil e novaluron sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'ethametsulfuron-metile non sono stati fissati LMR in nessuno degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, per cui era applicabile il valore per difetto pari a 0,01 mg/kg.
- (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva tiacloprid sui piselli (con baccello) è stata presentata una domanda di modifica dell'attuale LMR in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'acechinocil, tale domanda è stata presentata per il suo uso sul luppolo. Per quanto riguarda l'emamectina benzoato, tale domanda è stata presentata per il suo uso sugli agrumi, le prugne e le albicocche. Per quanto riguarda il fludioxonil, tale domanda è stata presentata per l'uso sulle uve da tavola e da vino. Per quanto riguarda il kresoxim-metile, tale domanda è stata presentata per l'uso sui mirtilli e sui mirtilli giganti americani. Per quanto riguarda il metossifenozone, tale domanda simile è stata presentata per l'uso sulle prugne. Per quanto riguarda la triflossistrobina, tale domanda è stata presentata per l'uso sulle melanzane e sui mirtilli giganti americani.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso dell'ethametsulfuron-metile sui

semi di colza. L'uso autorizzato dell'ethametsulfuron-metile sui semi di colza in Canada ha come conseguenza residui superiori al LMR fissato come valore per difetto nel regolamento (CE) n. 396/2005. Per non creare ostacoli all'importazione di semi di colza, è necessario fissare un LMR più elevato.

- (5) Per quanto riguarda il flubendiamide, tale domanda è stata presentata per aumentare gli attuali LMR per la frutta a guscio, le mele, le pere, le ciliege, le pesche, le uve da tavola e da vino, le lattughe, gli spinaci, i sedani, i semi di soia, i semi di cotone, il mais e le prugne per non creare ostacoli all'importazione di questi prodotti dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la stessa sostanza attiva, tale domanda è stata presentata per aumentare l'attuale LMR per il riso per non creare ostacoli all'importazione di riso dall'India. Per quanto riguarda il fludioxonil, tale domanda è stata presentata per aumentare gli attuali LMR per le patate dolci e gli ignami per non creare ostacoli all'importazione di questi prodotti dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il novaluron, tale domanda è stata presentata per aumentare l'attuale LMR per i mirtilli giganti americani per non creare ostacoli all'importazione di mirtilli giganti americani dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il metossifenozone, tale domanda è stata presentata per aumentare gli attuali LMR per gli avocado e le melegrane per non creare ostacoli all'importazione di questi prodotti dagli Stati Uniti.
- (6) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (*). L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.
- (8) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'uso della triflossistrobina sui mirtilli giganti americani e del flubendiamide sui semi di soia, i semi di cotone, il mais e le prugne, i dati sui residui non erano sufficienti a giustificare i LMR richiesti. Per i pomodori, i peperoni e il mais dolce, l'Autorità ha concluso che i LMR erano già fissati ai livelli corrispondenti all'attuale uso autorizzato. Per quanto riguarda l'emamectina benzoato sugli agrumi, l'Autorità ha concluso che i LMR erano già fissati ai livelli corrispondenti all'attuale uso

